

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

8.2.17.1. Base giuridica

Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo 46.

Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” ha lo scopo di fornire in tempi rapidi un’assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori selezionati particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall’art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

La misura prevede un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”, articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

Il presente tipo di operazione contribuisce al fabbisogno 04 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) del presente programma ed è collegato direttamente alla focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole. Esso concorre inoltre agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico garantendo la continuità delle attività economiche e di conseguenza scongiurando il rischio di desertificazione produttiva delle zone rurali.

8.2.17.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.17.3.1. 21.1.1 Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche

Sottomisura:

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti di bovini da carne nati e/o allevati in Piemonte. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita dei vitelloni da macello. Gli allevatori sono stati impossibilitati a destinare alla macellazione una parte dei capi, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 (le valutazioni sono da riferirsi ai bollettini ISMEA del prezzo dei bovini da macello e alle rilevazioni mensili della Camera di commercio di Cuneo).

Quanto sopra descritto ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo più lungo.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne, sia di capi di razza "Piemontese" certificati che gli altri. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati secondo studi e valutazioni fatte dalla Regione Piemonte ed è particolarmente strategico per la realtà regionale, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Con la presente azione si intende fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori del settore della floricoltura e del vivaismo di piante ornamentali, particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Gli agricoltori del settore, infatti, sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni, come ad esempio matrimoni, funerali, ecc. nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento *una tantum*.

Le aziende agricole rientranti nel campo di applicazione della presente azione sono quelle attive nei seguenti settori:

- coltivazione di fiori o di piante ornamentali;

- coltivazione di vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, le aziende apistiche. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto per le seguenti cause:

- limitazione delle visite agli apiari;
- mancata o limitata possibilità di spostamenti degli apiari (nomadismo, servizi di impollinazione, necessità di nutrire le api al termine delle fioriture);
- assenza di apertura di mercati per la vendita diretta;
- mancanza di manodopera stagionale;
- difficoltà di approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'azienda apistica, per la nutrizione artificiale, tenuto conto del buon andamento climatico di inizio stagione con anticipato sviluppo delle famiglie e elevato consumo delle scorte;

Si è verificato un calo della domanda e di conseguenza è calato il prezzo di vendita del miele.

Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli apicoltori, che hanno dovuto alimentare e mantenere le api per un lungo periodo e in molti casi sono state perse intere famiglie di api.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti apistici. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed essendo il Piemonte la prima regione italiana per consistenza del patrimonio apistico, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l'allevamento di animali da carne

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.
- b) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa attività ricavano un reddito.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Per tutte le azioni

Il beneficiario deve raggiungere un importo del premio erogabile di almeno 200 euro.

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Piemonte e detentore di animali bovini da carne identificato sulla base dell'orientamento tecnico-economico (l'OTE di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale) OTE 460 (460. Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso) e del Codice stalla ASL. Le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.
2. presenza nel fascicolo aziendale del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;
3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. il soggetto richiedente deve essere iscritto all'anagrafe agricola unica del Piemonte dalla quale deve risultare che l'azienda di cui è titolare nell'annata agraria 2019-2020 ha praticato la coltivazione di fiori, di piante ornamentali o di vivai di piante ornamentali;
2. l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 m2 complessivi relativamente alle coltivazioni di cui al punto precedente;
3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve: - essere titolare di un'azienda apistica e deve aver presentato denuncia annuale di possesso alveari per l'anno 2019 attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale; - essere in possesso di partita IVA per attività apistica od agricola alla data di presentazione della domanda; - essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio; - allevare almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico nazionale; - avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda; - avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrare di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

L'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n.

702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziare, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo maggio - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione < 51 capi), quelle con perdite intermedie (dimensione da 52 a 200 capi) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 200 capi).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I : aziende con perdite minori: aiuto 1.000 €;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: aiuto 1.500 €;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: aiuto 2.500 €;

L'importo massimo del sostegno è 2.500 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per capo bovino. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al fine di destinare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 l'importo della somma forfettaria è modulato come segue:

- aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3000 euro
- aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1200 euro

Tale importo è erogato a tutte le aziende che posseggono una SAU, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 mq complessivi, investiti con le coltivazioni oggetto dell'Azione.

L'importo massimo del sostegno è fissato a 3.000 euro.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo marzo - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione da 52 a 150 alveari), quelle con perdite intermedie (dimensione da 151 a 300 alveari) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 301 alveari).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I: aziende con perdite minori: importo erogato pari a 500,00 euro;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: importo erogato pari a 1.000,00 euro;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: importo erogato pari a 1.700,00 euro.

L'importo massimo del sostegno è 1.700 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per alveare. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Per questa azione si sottolinea in particolare il rischio legato ai controlli sul numero di capi.

Per tutte le azioni

Il maggior rischio individuato è quello della sovracompensazione, sia per il rapporto tra importo erogato e danno subito, sia per la possibile sovrapposizione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

8.2.17.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Il numero dei capi viene controllato sia tramite anagrafe agricola che attraverso la BDN Zootecnica. Inoltre le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) La filiera dei vitelloni non sarà sostenuta dalle misure nazionali rivolte alle filiere zootecniche in crisi (in attuazione del DL Rilancio, art. 222) che si focalizzano su suini, ovicapri e vitelli (macellati ad età inferiore ad 8 mesi). Si tratta di una carenza rilevante per la nostra Regione, dato il peso economico di

questa filiera e la sua valenza strategica in relazione al perseguimento della qualità (alta incidenza di produzioni certificate).

La conversione in legge del DL Rilancio ha portato ad una diversa definizione degli interventi destinati alle filiere (art. 222) impostati essenzialmente, oltre che per le misure destinate al settore vitivinicolo, sull'esonero straordinario del versamento dei contributi per datori di lavoro (per la prima metà del 2020).

A tale misura si affianca il "Fondo di emergenze per le filiere zootecniche in crisi" (D.M. 23 luglio 2020) che prevede un budget di 90 mln €, destinati ad aiuti diretti e ammasso privato; sulla base del relativo decreto emanato il 23 luglio 2020, si evince che i meccanismi di aiuto previsti per il comparto bovino da carne sono finalizzati ai vitelli e sostanzialmente escludono dagli aiuti la filiera dei vitelloni, sulla quale si basa il comparto in Piemonte. Tale carenza suggerisce di considerare la Misura 21 del PSR come strumento per fornire un aiuto al settore vista la sua rilevanza nell'economia agroalimentare del Piemonte.

2) Consideriamo a titolo di esempio un allevamento di 100 capi, per il quale il premio previsto è 1.500 €.

Consideriamo:

- una % media di capi macellati all'anno, ad un peso vivo medio di 600 Kg, con le ovvie differenze tra ciclo chiuso: media 30% e ristallo da ingrasso: media 100%

- una diminuzione media del prezzo/kg peso vivo pari al 7% (ad es. da 3 €/kgpv a 2,79 €/Kgpv);

tale allevamento avrà minori ricavi pari a circa:

- 3.780€ (30 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se a ciclo chiuso

- 12.600€ (100 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se allevamento da ingrasso di ristalli.

A questi minori ricavi si aggiungono i maggiori costi pari a 75 €/capo/mese di spese di alimentazione.

Non vi è quindi il rischio di sovracompensare il danno con l'erogazione dell'aiuto.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Gli importi di aiuto previsti consentono di non sovracompensare il danno subito dall'azienda in quanto sarebbero pari a circa il 50% della produzione standard normalmente commercializzata nel periodo marzo-maggio da un'azienda con 1000 mq di superficie coltivata a fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali. In particolare, applicando la produzione standard (calcolata dal Crea-PB e validata da Eurostat e DG AGRI) a tale superficie, si ottiene quanto segue:

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano fiori o piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro (nel caso di colture all'aperto): 100.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 10.000 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: $10.000 \times 60\% = 6000$

euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 3000 euro

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano vivai di piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro: 48.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 4.800 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: 4.800 euro x 50% = 2400 euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 1200 euro

2) Non risulta che vi siano per questo settore ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità della Misura 21.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Ipotizzando una valorizzazione a 8 euro/kg e una mancata resa - per alveare esposto alla crisi - di 25 kg, si genererebbe una perdita di ricavo per alveare di circa 200 euro. Considerato il premio massimo concedibile di 1.500 € per beneficiario e considerato il limite di ammissibilità pari a 52 arnie per beneficiario, che comporta una perdita di ricavi pari a 10.400 €, non si ritiene che sussista alcuna sovracompensazione.

2) Non risultano ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione

dall'OP e dal MIPAAF ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Controlli: in relazione al massimale dell'aiuto e alla sovracompensazione dell'aiuto.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e disposizioni tecniche) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche, con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

Nei bandi dell'AdG e nei manuali procedurali di Arpea devono essere specificati tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire e la predisposizione della documentazione necessaria alla loro registrazione.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate;
2. Controlli amministrativi anche tramite l'interrogazione di banche dati certificati eseguiti in fase d'istruttoria delle domande di pagamento;
3. Controlli in loco (così come previsti dalla regolamentazione comunitaria) sulle domande di pagamento.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARPEA valutano le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure al fine di assicurare l'uniformità e la correttezza nell'esecuzione delle verifiche

e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione della documentazione necessaria alla tracciatura delle attività, predisposta all'interno del Sistema informativo SIAP. Verrà fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.